



CODICE PENALE

Art. 602-bis c.p.

Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà' del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.

Versione in vigore dal 8 agosto 2009 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 ottobre 2012 · versione 223

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Dodicesimo — Dei delitti contro la persona
Capo	III — Dei delitti contro la libertà individuale Sezione 1a Dei delitti contro la personalità individuale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-602-bis-pene-accessorie/versione/223>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it